



FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI

Via Aurelia, 468 - 00165 Roma - Tel. 06.66.38.491 - Fax 06.66.40.339

REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI SOSTEGNO FISC – CEI

*(approvato nella seduta di Consiglio nazionale dell'11 dicembre 2020
e modificato nella riunione di Consiglio del 1° luglio 2022)*

Preambolo

Questo Regolamento disciplina l'erogazione dei contributi che la Cei (Conferenza episcopale italiana), tramite la Fcc (Fondazione comunicazione e cultura), concede ogni anno alla Fisc e sono destinati agli editori soci per finanziare progetti di sostegno e di rilancio delle testate. I finanziamenti attingono a un fondo annuo, a sua volta regolato da una apposita convenzione tra la Cei e la Fisc.

Progetti ammessi al finanziamento

Art. 1 - I progetti finanziabili riguardano una delle seguenti attività:

- fondazione di una nuova testata (carta e/o web);
- sinergie fra testate per realizzare iniziative editoriali comuni;
- rinnovamento tecnologico, anche mediante acquisto di attrezzature telefoniche e informatiche;
- realizzazione e sviluppo del sito web e di app;
- sinergie e integrazione tra edizione cartacea e quella in rete e tra queste e i social;
- corsi di formazione strettamente legati al progetto;
- acquisto di materiale di arredamento della redazione (in particolare scrivanie, scaffalature, mobili in genere);
- acquisto di licenze periodiche e perpetue;
- altri beni e servizi ritenuti ammissibili.

Iter per il finanziamento

Art. 2 - L'ammissione di ogni singolo progetto al finanziamento Fisc-Cei è riservata al Consiglio nazionale, mentre al Comitato Esecutivo spetta la fase attuativa e di controllo e all'Ufficio

amministrativo quella di istruzione della pratica. L'Ufficio può a sua volta chiedere la consulenza del Presidente, del Tesoriere e del coordinatore del Comitato Tecnico.

Art. 3 - La richiesta del finanziamento deve essere presentata dall'editore al presidente della Fisc, allegando un dettagliato preventivo di spesa, comprendente la documentazione rilasciata dai fornitori e quant'altro ritenuto utile per la illustrazione e le finalità del finanziamento. La richiesta deve essere accompagnata da una lettera di sostegno al progetto firmata dall'Ordinario diocesano. Quando si tratta di un progetto tra diverse testate la lettera di appoggio va firmata dai diversi Ordinari delle singole diocesi interessate e, se di iniziativa regionale, dal vescovo della Cer (Conferenza episcopale regionale) delegato per le comunicazioni sociali. Per i casi qui non previsti si farà riferimento al referente ecclesiastico equiparato.

Art. 4 - Il contributo copre il 95% della richiesta, Iva esclusa, fino a un massimo di 10.000 euro. Il 5% resta a carico dell'editore. Nel caso di progetto comune tra più testate, il finanziamento non può superare 10.000 euro per ogni testata, mentre la contribuzione complessiva per l'intero progetto non può superare 50.000 euro. Comunque, in questo caso viene finanziato l'intero importo previsto senza la percentuale del 5% a carico.

Art. 5 - Le fatture delle spese sostenute per realizzare il progetto finanziato devono essere inoltrate all'ufficio deputato della Fisc con un unico invio, dato che questo, a sua volta, deve presentare alla Cei un'unica richiesta di contribuzione per la somma totale approvata dal Consiglio nazionale della Fisc.

Art. 6 - La somma richiesta per il rimborso, dopo l'approvazione del relativo progetto da parte del Consiglio nazionale della Fisc, deve corrispondere a quella risultante dai preventivi sottoposti appunto all'esame del Cn. Per comprovati e imprevisi motivi aziendali ed imprenditoriali del fornitore, illustrati in un'apposita richiesta presentata dall'editore al presidente della Fisc, è consentito uno scostamento degli importi preventivati rispetto a quelli rendicontati pari al 10% degli stessi. In questo caso gli uffici della Fisc possono effettuare una verifica diretta con il fornitore. Sul caso decide il presidente.

Art. 7 - Dopo l'approvazione del progetto da parte del Cn, su richiesta motivata inviata dall'editore al presidente della Fisc, è consentita, rispetto al preventivo di spesa presentato, la sostituzione di una o due apparecchiature o dispositivi con altro/i, solo se questo/i rientrano tra i beni e servizi ammessi al finanziamento e non comportano un maggiore costo complessivo. Sul caso, decide il presidente.

Art. 8 - L'erogazione del finanziamento a ogni singolo editore (oppure ad altra persona giuridica o altro ente avente comunque autonomia giuridica rispetto ai suoi membri, se espressamente richiesto dall'editore nella sua lettera di accompagnamento) si effettua dopo la presentazione delle fatture di spesa, o altro documento fiscale avente uguale valore) quietanzate e accompagnate dagli eventuali giustificativi del pagamento. Fatture, equivalenti e giustificativi, indipendentemente dalla loro spedizione, devono pervenire alla Federazione entro sei mesi dall'approvazione del progetto:

tale termine dovrà intendersi di natura decadenziale e, pertanto, il suo mancato rispetto determinerà l'impossibilità al rimborso degli importi fatturati o comunque pagati.

Art. 9 - Non sono ammesse fatture recanti data antecedente la registrazione della relativa richiesta alla Fisc.

Art. 10 - I finanziamenti vengono erogati in base alla disponibilità delle risorse e, in caso di limiti alla disponibilità dei fondi, seguono come priorità l'ordine cronologico e in subordine il percepimento dei contributi pubblici autocertificato dai periodici.

Art. 11 - L'editore, o altro ente correlato alla gestione del giornale, che ha ricevuto il finanziamento ha l'obbligo, entro un anno dall'erogazione, di presentare una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti con l'espletamento del progetto finanziato.

Art. 12 - Dopo l'ottenimento di un finanziamento, una ulteriore domanda può essere presentata dopo 4 anni e non allo stesso Consiglio che ha accolto quella precedente, bensì a quello successivo. Comunque, nell'arco di dieci anni, la stessa testata può presentare, al massimo, due richieste di finanziamento, singole o in comune.

Art. 13 - Per gli editori di più testate e di più edizioni locali singolarmente iscritte alla Fisc, i limiti temporali previsti per la reiterazione delle domande di finanziamento e, quindi, per la concessione di contributi sono riferiti a ciascuna testata o edizione locale iscritta alla Fisc.

Art. 14 - Non possono essere presentati progetti pervenuti successivamente alla data di convocazione dell'assemblea.

Art. 15 - Su eventuali contestazioni e disaccordi, per quanto non contemplato in questo regolamento, e su eventuali interpretazioni, decide il Consiglio nazionale della Fisc.